



COMUNE DI POMPIANO

PROVINCIA DI BRESCIA

COPIA

REPERTORIO GENERALE N. 111

DETERMINAZIONE AREA N. 35 DEL 23/05/2014

AREA AMMINISTRATIVA - AFFARI GENERALI

Oggetto : DETERMINAZIONE A CONTRATTARE PER L’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO TRASPORTO ALUNNI PER GLI ANNI SCOLASTICI 2014/2015 E 2015/2016.

IL RESPONSABILE DELL’AREA

Rilevata la necessità di individuare la ditta cui affidare il servizio di trasporto scolastico degli alunni residenti nelle frazioni di Gerolanuova e Zurlengo o nelle cascine sparse sul territorio comunale, ed iscritti alle locali scuole dell'infanzia, primaria e secondaria di primo grado, per gli anni scolastici 2014/2015 e 2015/2016;

Richiamato, a tal fine, il Decreto Legislativo 12 aprile 2006, n. 163, "*Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture in attuazione delle direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE*", e successive modificazioni ed integrazioni, ed, in particolare, l'art. 11 ("*Fasi delle procedure di affidamento*"), comma 2, il quale dispone che "*prima dell'avvio delle procedure di affidamento dei contratti pubblici le amministrazioni aggiudicatrici decretano o determinano di contrarre, in conformità ai propri ordinamenti, individuando gli elementi essenziali del contratto e i criteri di selezione degli operatori economici e delle offerte*";

Richiamato, altresì, l'art. 192, comma 1, del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267, "Testo Unico delle Leggi sull'ordinamento degli enti locali", il quale dispone che "*La stipulazione dei contratti deve essere preceduta da apposita determinazione del responsabile del procedimento di spesa indicante:*

- a) il fine che con il contratto s'intende perseguire;*
- b) l'oggetto del contratto, la sua forma e le clausole ritenute essenziali;*
- c) le modalità di scelta dei contraente ammesse dalle disposizioni vigenti in materia di contratti delle pubbliche amministrazioni e le ragioni che ne sono alla base";*

Richiamato, infine, l'art. 26, comma 3, della Legge 23 dicembre 1999, n. 488, così come sostituito dall'art. 1, comma 4, del D.L. 12 luglio 2004, n. 168, convertito in legge, con modificazioni, dall'art. 1, della Legge 30 luglio 2004, n. 191, il quale dispone quanto segue:

"Le amministrazioni pubbliche possono ricorrere alle convenzioni stipulate ai sensi del comma 1, ovvero ne utilizzano i parametri di prezzo-qualità, come limiti massimi, per l'acquisto di beni e servizi comparabili oggetto delle stesse, anche utilizzando procedure telematiche per l'acquisizione di beni e servizi ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 4 aprile 2002, n. 101. La stipulazione di un contratto in violazione del presente comma è causa di responsabilità amministrativa; ai fini della determinazione del danno erariale si tiene anche conto della differenza tra il prezzo previsto nelle convenzioni e quello indicato nel contratto. Le disposizioni di cui al presente comma non si applicano ai comuni con popolazione fino a 1.000 abitanti e ai comuni montani con popolazione fino a 5.000 abitanti";

Dato atto, a tal fine, che, in relazione ai servizi che si intendono appaltare, non sono attive convenzioni stipulate da CONSIP o da altri soggetti qualificabili come centrali di committenza ai sensi dell'art. 26 della Legge n. 488/1999 e dell'articolo 59 della Legge n. 388/2000;

Ritenuto, per quanto sopra, di procedere autonomamente all'individuazione della ditta cui affidare i servizi di che trattasi, espletando apposita gara telematica sulla piattaforma di e-procurement regionale SINTEL;

Richiamato, altresì, il vigente Regolamento comunale per i lavori, le forniture ed i servizi in economia, approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 47 del 28.11.2006, il quale consente:

- l'esecuzione in economia della *"fornitura di beni e servizi per la gestione dei servizi produttivi, per le mense, per il funzionamento dei centri ricreativi estivi, dei servizi sociali, culturali e sportivi o di altri servizi istituzionali o a domanda individuale"* (art. 4, lettera o);
- di procedere all'affidamento con modalità semplificata (*indagine di mercato e/o interpellato mediante gara informale*) in tutti i casi in cui l'importo delle forniture e dei servizi in economia sia superiore ad € 20.000,00 e fino ad € 130.000,00 (art. 7, comma 1, lett. b);

Richiamato, inoltre, l'articolo 2, comma 1-bis, del succitato "Codice dei contratti pubblici", come modificato, da ultimo, dalla Legge 9 agosto 2013, n. 98, a norma del quale, *"Nel rispetto della disciplina comunitaria in materia di appalti pubblici, al fine di favorire l'accesso delle piccole e medie imprese, le stazioni appaltanti devono, ove possibile ed economicamente conveniente, suddividere gli appalti in lotti funzionali. Nella determina a contrarre le stazioni appaltanti indicano la motivazione circa la mancata suddivisione dell'appalto in lotti. I criteri di partecipazione alle gare devono essere tali da non escludere le piccole e medie imprese";*

Richiamate, infine, in quanto applicabili all'appalto costituente oggetto del presente provvedimento, le indicazioni contenute nella determinazione n. 5 del 09.06.2005 dell'Autorità di vigilanza sulla nozione di *"lotto funzionale"*, inteso come *"quella parte di un lavoro generale la cui progettazione e realizzazione sia tale da assicurarne funzionalità, fruibilità, fattibilità indipendentemente dalla realizzazione delle altre parti, così richiedendo che ogni singolo lotto abbia una sua propria autonomia, cioè una sua specifica utilità, di modo che non vi sia il rischio di inutile dispendio di denaro pubblico in caso di mancata realizzazione della restante parte d'intervento";*

Evidenziato che, relativamente all'affidamento del servizio di trasporto scolastico oggetto della presente determinazione a contrattare, non si è inteso procedere alla suddivisione in lotti distinti, in quanto l'affidamento del servizio è caratterizzato da una sostanziale omogeneità tecnico-operativa delle prestazioni richieste, tale da non renderne possibile la scissione in lotti; l'eventuale frazionamento in lotti risulterebbe impraticabile dal punto di vista gestionale ed economicamente non conveniente;

Ritenuto, per quanto sopra esplicitato, di provvedere in modo autonomo all'affidamento del servizio trasporto alunni, come sopra dettagliato, per gli anni scolastici 2014/2015 e 2015/2016, assumendo apposita determinazione a contrattare ai sensi dell'art. 192 del Decreto Legislativo 18.08.2000, n. 267;

Vista, a tal fine, la seguente documentazione, all'uopo predisposta ed allegata alla presente determinazione per costituirne parte integrante e sostanziale, contenente le clausole ritenute essenziali per l'aggiudicazione del servizio:

- allegato "A": lettera d'invito;
- allegato "B": Libro Patti e Condizioni e relativi allegati (*DUVRI, autocertificazione requisiti, tracciabilità, regolarità contributiva e schema di offerta economica*);

Richiamata la deliberazione della Giunta Comunale n. 34 del 29.04.2014, dichiarata immediatamente eseguibile, con la quale è stato approvato il Piano Esecutivo di Gestione (P.E.G.), assegnando a ciascun Responsabile di Area le risorse finanziarie per l'esercizio 2014;

Dato atto, ai sensi e per gli effetti dell'art. 9, comma 1, lett. a), punto 2, del D.L. n. 78/2009, convertito con modificazioni nella Legge n. 102/2009, che il programma dei pagamenti derivanti dall'assunzione della presente determinazione è compatibile:

- con gli stanziamenti di bilancio attribuiti al sottoscritto Responsabile di Area;
- con le vigenti regole di finanza pubblica;

Richiamato, altresì, il Decreto n. 1/2014 - Prot. n. 0000062 del 08.01.2014, con il quale il Sindaco ha proceduto alla nomina dei Responsabili delle posizioni organizzative;

Visto il Decreto Legislativo 18.8.2000, n. 267, artt. 89-90-107-109-151-153;

Visti i vigenti Regolamenti Comunali di contabilità e di organizzazione degli uffici e dei servizi;

Visto lo Statuto Comunale, artt. 25-27-28-29;

DETERMINA

1. di avviare il procedimento per l'aggiudicazione del servizio di trasporto scolastico degli alunni residenti nelle frazioni di Gerolanuova e Zurlengo o nelle cascine sparse sul territorio comunale, ed iscritti alle locali scuole dell'infanzia, primaria e secondaria di primo grado, per gli anni scolastici 2014/2015 e 2015/2016;
2. di approvare, a tal fine, la seguente documentazione, all'uopo predisposta ed allegata alla presente determinazione per costituirne parte integrante e sostanziale, contenente le clausole ritenute essenziali per l'aggiudicazione della fornitura:
 - allegato "A": lettera d'invito;
 - allegato "B": Libro Patti e Condizioni e relativi allegati (*DUVRI, autocertificazione requisiti, tracciabilità, regolarità contributiva e schema di offerta economica*);
3. di stabilire, ai sensi dell'art. 192, comma 1, del D. Lgs. n. 267/2000, quanto segue:

a) *il fine che con il contratto s'intende perseguire* è l'affidamento del servizio trasporto alunni per gli anni scolastici 2014/2015 e 2015/2016;

b) *l'oggetto del contratto* è l'erogazione del servizio trasporto alunni per gli anni scolastici 2014/2015 e 2015/2016, così come dettagliatamente esplicitato all'art. 1 dell'allegato Libro Patti e Condizioni;

il contratto sarà stipulato *in forma pubblica amministrativa* a cura dell'ufficiale rogante dell'Amministrazione Comunale, con oneri a carico dell'impresa che risulterà aggiudicataria;

le clausole ritenute essenziali sono quelle indicate nell'allegato Libro Patti e Condizioni;

c) per quanto concerne *le modalità di scelta del contraente*, si procederà mediante gara informale, ai sensi degli artt. 4, lett. o) e 7 del vigente Regolamento comunale per i lavori, le forniture ed i servizi in economia; la gara verrà espletata mediante procedura telematica sul portale regionale di e-procurement SINTEL; la gara verrà aggiudicata anche in presenza di una sola offerta, con il criterio del prezzo più basso, così come dettagliatamente indicato all'art. 10 dell'allegato Libro Patti e Condizioni;

4. di dare atto che non si procede alla suddivisione in lotti distinti di cui all'art. 2, comma 1-bis, del "Codice dei contratti pubblici", come modificato, da ultimo, dalla Legge 9 agosto 2013, n. 98, in quanto l'affidamento del servizio è caratterizzato da una sostanziale omogeneità tecnico-operativa delle prestazioni richieste, tale da non renderne possibile la scissione in lotti;

5. di invitare a presentare la propria migliore offerta *"un congruo numero di ditte/impresе che, di regola, non dovrà essere inferiore a cinque, ove presenti in tale numero sul mercato"*, così come previsto dall'art. 7, comma 1, lett. b, del regolamento comunale per i lavori, le forniture ed i servizi in economia, approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 47 del 28.11.2006;

6. di dare atto che all'assunzione del necessario impegno di spesa si provvederà contestualmente alla presa d'atto dell'aggiudicazione del servizio; il relativo importo troverà imputazione all'intervento 1040503 - cap. 4201, intitolato: *"Servizio trasporto alunni"*, dei rispettivi bilanci di competenza;

7. di dare atto che, ai sensi della vigente normativa in materia di tracciabilità dei pagamenti (*Legge 13.08.2010, n. 136, modificata, da ultimo, con la Legge 17.12.2010, n. 217*), relativamente alla procedura di cui al presente provvedimento:

- è stato richiesto all'AVCP -Autorità per la Vigilanza sui Contratti Pubblici di Lavori, Servizi e Forniture- il necessario Codice Identificativo di Gara; il CIG assegnato è il seguente: **577737155E**;

- la ditta affidataria:

- si assumerà tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla Legge 13.08.2010, n. 136 e successive modificazioni ed integrazioni, inerenti qualunque tipo di rapporto contrattuale o equipollente con il Comune di Pompiano;

- comunicherà gli estremi identificativi del conto corrente bancario o postale, acceso presso le banche o presso la società Poste Italiane S.p.A., dedicato, anche non in esclusiva, alle commesse pubbliche, nonché le generalità ed il codice fiscale delle persone delegate ad operare su di esso, così come previsto dall'art. 3 della citata Legge n. 136/2010 e successive modificazioni ed integrazioni;

- il contratto si intenderà risolto automaticamente nei casi previsti dall'art. 3, comma 9 bis, della citata Legge n. 136/2010 e successive modificazioni ed integrazioni;

8. di dare atto del rispetto delle disposizioni di cui agli artt. 89-90-107-109-151-153 del Decreto Legislativo 18.08.2000, n. 267.

* * * * *

Pompiano, 23/05/2014

**IL RESPONSABILE DELL'AREA
AMMINISTRATIVA - AFFARI
GENERALI
F.to Maria Gavazzoni**

REPERTORIO GENERALE N. 111
DETERMINAZIONE AREA N. 35 DEL 23/05/2014

Oggetto DETERMINAZIONE A CONTRATTARE PER L’AFFIDAMENTO DEL
: SERVIZIO TRASPORTO ALUNNI PER GLI ANNI SCOLASTICI 2014/2015 E
2015/2016.

AREA ECONOMICO – FINANZIARIA

DETERMINAZIONE SENZA IMPEGNO DI SPESA

Il sottoscritto attesta che la presente determinazione non comporta impegno di spesa e che, pertanto, non ricorrono gli estremi per l’apposizione del visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria.

Pompiano, 23/05/2014

**IL RESPONSABILE DELL'AREA
ECONOMICO - FINANZIARIA
F.to Rag. Elia Carini**

ESECUTIVITÀ E PUBBLICAZIONE

La presente determinazione è esecutiva dalla data di apposizione del visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria reso dal Responsabile dell’Area Economico-Finanziaria in data 23/05/2014 , ai sensi dell’art. 151, comma 4, del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267, ovvero dalla data della sua adozione qualora non ricorrano gli estremi per l’apposizione del visto di regolarità contabile.

Si certifica che la presente determinazione è stata pubblicata all’ “Albo Pretorio on-line” in data 26/05/2014 e vi rimarrà per 15 giorni consecutivi (art. 25, comma 9, del vigente Regolamento di Contabilità e art. 32, comma 1, della Legge 18.06.2009, n. 69).

Copia conforme all'originale, in carta libera per uso amministrativo.

Pompiano, 26/05/2014

**IL RESPONSABILE DELL'AREA
AMMINISTRATIVA - AFFARI GENERALI
Maria Gavazzoni**